



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 177 DEL 08/11/2022

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE MEDIANTE CONFERIMENTO DI INCARICO EX. ART. 110, COMMA 1, D. LGS. N. 267/2000 - ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno 2022, il giorno 8 del mese di novembre alle ore 13:35 nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle sotto elencate persone:

Componenti		Presente	Assente
FILONI Flavio	Sindaco	Sì	
GATTO Biagio	Vice Sindaco	Sì	
DORATO Caterina	Assessore	Sì	
BOVE Roberto	Assessore	Sì	
MORETTO Valentino	Assessore	Sì	
ANTICO Pina	Assessore	Sì	
Totale		6	0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Milena MAGGIO

Assume la Presidenza il Sindaco FILONI Flavio il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

Ritenuta detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

Visto il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

Delibera

- Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco

FILONI Flavio

Il Segretario Generale

Dott.ssa Milena MAGGIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 209 del 07/11/2022		
SETTORE PROPONENTE AREA ISTITUZIONALE	SERVIZIO	Istruttore Dott.ssa Serena Nocco
OGGETTO	SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE MEDIANTE CONFERIMENTO DI INCARICO EX. ART. 110, COMMA 1, D. LGS. N. 267/2000 - ATTO DI INDIRIZZO.	
Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria.		
Istruttore Dott.ssa Serena Nocco		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi ♣ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 08/11/2022 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Dott.ssa Milena MAGGIO (FIRMA DIGITALE)	
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi Data 08/11/2022 Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Serena Nocco	

SEDUTA DEL 08/11/2022 ORE 13:35 ESITO: APPROVATA

Il Segretario Generale
Dott.ssa Milena MAGGIO

TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE MEDIANTE CONFERIMENTO DI INCARICO EX. ART. 110, COMMA 1, D. LGS. N. 267/2000 - ATTO DI INDIRIZZO.
---------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, che testualmente recita *“al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo cui *“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali (...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”;*

Visti altresì:

- l'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui *“per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”;*
- l'art. 6, comma 3, lett. d), della legge Regione Puglia n. 37/2011 e s.m.i, secondo cui *“l'organizzazione, il funzionamento e la dotazione organica dei corpi e dei servizi di polizia locale sono disciplinati nel rispetto*

dei seguenti criteri: (...) **d) conferimento, anche se temporaneo e a interim, del comando dei corpi o dei servizi a personale già appartenente a corpi o servizi di polizia locale e in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 5"**, della medesima legge;

- l'art. 11, comma 4, della medesima legge Regionale secondo cui *“Il conferimento temporaneo o a interim del comando dei corpi o della responsabilità dei servizi, nelle more delle procedure di cui al comma 3, può avvenire esclusivamente nei confronti di personale proveniente dall’area di vigilanza–polizia locale.”*;

Considerato che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 129 del 31 agosto 2022, ha approvato la nuova macrostruttura dell'Ente di seguito riportata:

1° Settore	2° Settore	3° Settore	4° Settore	5° Settore	6° Settore	7° Settore
Affari Generali e Legali	Servizi Finanziari e Risorse Umane	Sviluppo Economico Attività Produttive – Tributi	Urbanistica – Patrimonio – Manutenzioni	Servizi Socio Culturali e Demografici-Innovazione Comunicazione	Polizia Locale	Lavori Pubblici – Ambiente

VISTO CHE:

- il Comune di Parabita, con nota del Prot. 15232 del 20.07.2022, assunta al prot. 20330 del 20 luglio 2022, ha chiesto a questo Ente la disponibilità ad autorizzare l'assegnazione in posizione di comando di un istruttore direttivo di vigilanza fino al 31 ottobre 2022;
- con Delibera n. 116 del 29.07.2022 la Giunta Comunale ha autorizzato l'utilizzo temporaneo, in convenzione con il del Comune di Parabita, del dipendente matricola n. 829, in servizio con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, inquadrato con il profilo professionale di istruttore direttivo di vigilanza, attualmente Responsabile del Comando di Polizia Locale;
- l'attuale comandante di P.L., con nota prot. 29267 del 17/10/2022, ha manifestato la volontà di partecipare alla procedura di mobilità indetta dal Comune di Parabita, richiedendo il rilascio del *nulla osta* preventivo quale documento obbligatorio da allegare alla domanda finalizzata alla partecipazione alla suddetta procedura;
- il Comune di Galatone ha rilasciato il richiesto nulla osta tramite la nota prot. 29381 del 18/10/2022.

CONSIDERATO che il Responsabile dell’area vigilanza è destinato al raggiungimento di alcuni obiettivi strategici tra i quali il completamento degli obiettivi infrastrutturali previsti nel Documento Unico di Programmazione e nell’elenco annuale delle opere pubbliche vigente nonché nel PEG/PDO;

VALUTATO quindi che:

- per quanto di interesse dell'ente, l'assegnazione dell'incarico di Istruttore di vigilanza, Responsabile del 6° settore, si rende necessario per soddisfare appieno le esigenze di fabbisogno minimo indefettibile volte a garantire la corretta erogazione di servizi essenziali secondo elementari principi di ragionevolezza e non contraddizione dell'ordinamento;
- nel caso di specie, è improcrastinabile reclutare una figura preposta ad affrontare le criticità e le problematiche della città di Galatone, quale indispensabile figura di direzione e coordinamento delle criticità proprie della città sopra menzionate, in sostituzione dell'unità che attualmente ricopre il ruolo di Responsabile del Comando di Polizia Locale;
- nelle more della definitività del quadro giuridico normativo di riferimento in ordine al reclutamento in ruolo di personale di categoria D, l'ipotesi del conferimento di un incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 TUEL risulta allo stato la soluzione maggiormente idonea e validamente percorribile, in quanto essa attiene alla preposizione a posti di responsabilità di funzione per fare fronte e garantire un servizio minimo indispensabile al fine di permettere all’Amministrazione comunale di valutare ulteriori e diverse soluzioni organizzative.

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla copertura di n 1 posizione categoria D1, ai sensi dell'art. 110 comma 1 Tuel, a tempo pieno e determinato per sei mesi, al fine di garantire all'amministrazione comunale la

funzionalità del servizio di polizia locale e il raggiungimento dei suddetti obiettivi strategici.

CONSIDERATO CHE:

- il conferimento di un incarico con funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 110 del Tuel, ed in particolare nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al comma 1, trattandosi di atto con impatti diretti sull'assetto organizzativo dell'Ente, rientra nelle competenze dell'Organo di governo;
- l'art.50 comma 10 del Tuel conferisce al Sindaco il potere di attribuire e definire gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità di cui all'art.110 del Tuel;

RICHIAMATA

- la deliberazione n. 38 del 18 marzo 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022-2024 ex art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 aggiornato con deliberazione n. 140 del 21 settembre 2022, con la quale si forniva indirizzo al Responsabile del Servizio Risorse Umane per la copertura di un posto di Istruttore di vigilanza, cat. D;
- la deliberazione n. 142 del 21 settembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativo al periodo 2022-2024 (ex art. 6 del D.L. n. 80/2021 convertito in legge n. 113/2021);
- la deliberazione n. 143 del 23 settembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli obiettivi 2022-2024 ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000.

RICHIAMATI gli artt. 45 e 46 dello Statuto Comunale.

VISTO l'art. 37 del Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi che ammette la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione.

VISTO l'articolo 16, comma 1 *quater* della legge di conversione n. 160 del 2016 che prevede: *“All’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l’ottavo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», intendendosi per “limitazioni previste dal presente comma” quelle relative al lavoro flessibile.*

...OMISSIS...

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 113/2016 di conversione del cd. *“Decreto Enti Locali”* n. 113 del 24 giugno 2016 è stata stabilita l'esplicita esclusione dal tetto della spesa per il lavoro flessibile (spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009) degli incarichi a contratto conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Tuel;

...OMISSIS...

VISTO, inoltre, l'art. 109, comma 2 Tuel che prevede *“Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 (funzioni dirigenziali), fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”;*

VISTO, ancora, l'art. 110 del TUEL il quale stabilisce per gli incarichi dirigenziali, il trattamento economico equivalente a quello previsto dai vigenti CCNL di comparto che, può essere integrato, con provvedimento motivato dalla Giunta, da una *“indennità ad personam”*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali richieste;

RITENUTO indispensabile prevedere una durata limitata dell'incarico al fine di permettere all'Amministrazione comunale di valutare ulteriori e diverse soluzioni organizzative prevedendo, dunque, la durata dell'incarico per 6

mesi con possibilità di proroga fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;

RITENUTO altresì, per quanto sopra riportato, di avviare la procedura comparativa per la selezione del Responsabile del Comando di Polizia Locale, a tempo determinato per sei mesi ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 prorogabile, comunque, fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco, mediante costituzione di rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto che l'incarico dovrà essere conferito per le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e all'art. 37 del Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

CONSTATATO che questo ente:

- ha rispettato gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2021;
- ha rispettato il limite di cui all'art. 1, commi 557 e ss., della legge n. 296/2006;
- ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 e il rendiconto di Gestione 2021 e trasmesso gli stessi alla BDAP;
- è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile prescritti dalla legge n. 68/1999;
- ha approvato il Piano delle Azioni Positive per gli anni 2021-2023, giusta deliberazione di G.C. n. 53/2021;
- ha provveduto alla trasmissione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 alla RGS tramite applicativo SICO;

VISTI gli allegati pareri espressi dal responsabile dell'Area Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI, altresì:

- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii;

DELIBERA

per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

1. **DARE ESECUZIONE** alla programmazione del fabbisogno di personale 2022/2024 previsto dalla deliberazione n. 140/2022 indicando procedura per l'assunzione di un responsabile dell'area vigilanza ex art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
2. **DI DARE** indirizzo al Segretario Generale per la copertura temporanea del posto di Comandante della Polizia Locale, inquadrato in categoria D, posizione economica D1, mediante incarico a tempo determinato, ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
3. **DI STABILIRE**, che la selezione deve essere riservata al personale già di ruolo a tempo indeterminato presso i comandi di Polizia Locale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 avente i requisiti minimi per l'accesso alla procedura in questione per la funzione di Responsabile del Comando di Polizia Locale, tra cui il possesso del titolo di studio (Diploma di laurea DL - vecchio ordinamento universitario oppure LS o LM nuovo ordinamento in giurisprudenza o economia e equipollenti) nonché l'aver svolto il ruolo messo a bando (Posizione Organizzativa presso un comando di Polizia Locale) per un periodo non inferiore a tre mesi;
4. **DI STABILIRE ALTRESI'** che il conferimento temporaneo del comando dei corpi e/o dei servizi della Polizia Locale dovrà avvenire esclusivamente nei confronti di personale che abbia già maturato esperienza nell'area di vigilanza;
5. **DI INCARICARE** quindi il Segretario Generale, della predisposizione di tutti gli atti conseguenti al presente deliberato ivi compreso l'Avviso Pubblico da pubblicare sull'Albo pretorio online nonché sul sito

istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente per la durata di almeno 15 (quindici) giorni, finalizzati alla selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Funzionario - categoria D – profilo professionale Istruttore direttivo di vigilanza ai sensi dell'art.110 – comma 1 – del D.Lgs. n.267/00 cui conferire la responsabilità del Comando di Polizia Locale con contratto a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore al mandato sindacale come per legge, previo reperimento delle candidature da parte degli interessati e i relativi *curricula*, nel rispetto di quanto sopra indicato;

6. **DI DARE ATTO** che la selezione per titoli e colloquio sarà effettuata da una Commissione, all'uopo nominata, che procederà alla valutazione dei *curricula* nonché all'accertamento delle competenze teoriche e professionali necessarie per l'assolvimento del ruolo;
7. **DI DARE ATTO CHE** l'incarico conferito ad esito della selezione non potrà avere, in ogni caso, una durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica, ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, ed è comunque risolto di diritto alla cessazione del mandato di quest'ultimo per qualsiasi altra causa;
8. **DI DARE ATTO CHE** per il periodo di durata dell'incarico il dipendente incaricato dovrà preventivamente essere collocato in aspettativa senza assegni dall'Amministrazione di appartenenza con riconoscimento dell'anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 110, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000;
9. **DI DARE ATTO CHE** la spesa per l'assunzione in oggetto non rientra nel limite del 100 per cento del costo sostenuto per le medesime finalità nell'anno 2009, previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010.

DICHIARA

con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000